

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E DEL MERITO
REGIONE SICILIA



DIREZIONE DIDATTICA STATALE
Scuola dell'Infanzia e Primaria
"Francesco Orestano"

Via Conte Federico, 1-3 – Palermo – tel. 091/9828966
Cod. Fisc. 80015400825-Cod. Mecc. PAEE03200B
e-mail: pae032006@istruzione.it – Pec : pae032006@pec.istruzione.it
sito web : www.direzionedidatticaorestano.edu.it

**REGOLAMENTO DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI DI
BULLISMO E CYBERBULLISMO NELLA SCUOLA
a.s. 2023-2024**

INDICE

PREMESSA	Pag. 2
BULLISMO E CYBERBULLISMO	Pag. 2
COMPITI DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE	Pag. 5
ISTRUZIONI PER LA SEGNALAZIONE DI CASI DI BULLISMO O CYBERBULLISMO	Pag. 7
RESPONSABILITA' CIVILI E PENALI	Pag. 7
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E DI SOSTEGNO NELLA SCUOLA	Pag. 8
PROCEDURE ATTIVATE DALLA SCUOLA	Pag. 8
RIFERIMENTI NORMATIVI	Pag. 10
ALLEGATO A "SEGNALAZIONE CASI"	Pag. 11

PREMESSA

Nel 1996, l'Assemblea Mondiale della Sanità ha adottato la risoluzione WHA 49.25, in cui si dichiara che la violenza è un problema di salute pubblica di fondamentale importanza e in progressiva espansione in tutto il mondo. Nel contesto scolastico il fenomeno del bullismo è la forma di violenza più diffusa tra i bambini e i giovani (WHO 2014), è una violazione dei diritti umani, come sancito dalla Convenzione dei Diritti del Fanciullo (1989).

Negli ultimi anni la scuola costituisce sempre più frequentemente lo scenario di atti di violenza, frutto della scarsa tolleranza e della non accettazione della frustrazione e dell'insuccesso.

La scuola infatti, oltre a offrire straordinarie opportunità di crescita intellettuale, di maturazione, di acquisizione di consapevolezza critica e di responsabilità, si configura, al tempo stesso, come luogo in cui i bambini si misurano con le difficoltà, la fatica, gli errori, le relazioni con i pari e i momentanei insuccessi che possono generare.

Ne deriva che il clima scolastico, inteso come fitto sistema di relazioni, in termini di qualità e approccio, influenza, più o meno direttamente, la qualità della vita, nonché la percezione del benessere del bambino.

Il bambino o l'adolescente hanno diritto all'educazione e a crescere in un ambiente sereno e sicuro (Greene, 2006) (Risoluzioni OMS e ONU).

E' dunque compito della scuola, in collaborazione con le famiglie e le altre istituzioni, affrontare e combattere i fenomeni di bullismo e cyberbullismo attraverso azioni di prevenzione, individuazione e riduzione dei comportamenti devianti e violenti, promuovendo comportamenti pro sociali e assertivi e educando all'uso consapevole della rete internet e delle tecnologie informatiche, al fine di creare un ambiente di apprendimento "sicuro e sereno", in cui tutti gli alunni possano imparare ad accettare e rispettare la "diversità" e poter diventare adulti responsabili e attivi nella società.

BULLISMO E CYBERBULLISMO

Il **BULLISMO** è una forma di comportamento sociale intenzionale e vessatorio, di natura fisica e / o psicologica, ripetuto nel tempo e attuato dal "**bullo**" (soggetto che perpetra l'atto) nei confronti di coetanei considerati come bersagli facili e/o incapaci di difendersi (**vittima**).

Tale comportamento è tipico dell'età pre-adolescenziale e adolescenziale e si verifica a scuola o in altri contesti aggregativi.

Gli atti di bullismo si presentano in modi diversi e devono essere distinti chiaramente da quelli che, invece, possono identificarsi come semplici scherzi/giochi inopportuni o ragazzate.

Il fenomeno non si riferisce ad un singolo evento, ma ad una serie di comportamenti ripetuti, (singolarmente o all'interno di un gruppo), da parte di qualcuno che fa o dice cose per avere potere su un'altra persona. Nel bullismo si identificano le **figure** e i comportamenti del **bullo**, quelli della **vittima** e anche di chi assiste, gli **osservatori**.

Il **bullo** è, in genere, più forte e più popolare della media dei coetanei, ha un forte bisogno di potere e di autoaffermazione, ha difficoltà nell'autocontrollo e nel rispettare le regole; è spesso aggressivo non solo verso i coetanei, ma anche verso gli adulti (genitori e insegnanti); considera la violenza come un mezzo per ottenere vantaggi ed acquisire prestigio; ha scarsa consapevolezza

delle conseguenze delle proprie azioni e non mostra sensi di colpa. Il comportamento del bullo è spesso rafforzato dal gruppo dei **bulli gregari** (o bulli passivi), che offrono il loro sostegno al bullo anche senza intervenire direttamente.

La **vittima passiva** subisce prepotenze spesso legate ad una sua caratteristica particolare rispetto al gruppo (es. l'aspetto fisico, la religione, l'orientamento sessuale, la provenienza sociale ...); è più debole rispetto ai coetanei e al bullo in particolare, è ansiosa ed insicura, ha una bassa autostima. A scuola è spesso sola, isolata dal gruppo di coetanei e difficilmente riesce a farsi degli amici. Spesso nega l'esistenza del problema e finisce per accettare passivamente quanto le accade. Esiste anche la **vittima provocatrice** che si riconosce perché richiede l'attenzione o l'interesse del bullo attraverso comportamenti fastidiosi o provocatori e spesso viene trattata negativamente dall'intero gruppo.

Spesso gli episodi di bullismo avvengono in presenza del gruppo di coetanei (gli **osservatori**), i quali nella maggior parte dei casi non intervengono, per la paura di diventare nuove vittime del bullo o per semplice indifferenza.

Il fenomeno si distingue per le seguenti dimensioni:

- **Protagonisti:** sono bambini o ragazzi che condividono lo stesso contesto, più comunemente la scuola;
- **Intenzionalità:** le prepotenze, le molestie o le aggressioni messe in atto dal bullo sono intenzionali al fine di acquisire vantaggi (estorcere favori o denaro, acquisire prestigio e/o gratificazione);
- **Pianificazione:** il comportamento aggressivo è pianificato; il bullo sceglie attentamente la vittima tra i compagni più timidi e isolati per ridurre il rischio di possibili ritorsioni e agisce con l'intenzione di nuocere quando la supervisione dell'adulto è ridotta;
- **Persistenza nel tempo:** le azioni dei bulli durano nel tempo, per settimane, mesi o anni e sono ripetute;
- **Asimmetria nella relazione:** squilibrio di potere tra chi compie l'azione e chi la subisce, ad esempio per ragioni di età, di forza, di genere e per la popolarità che il bullo ha nel gruppo dei suoi coetanei;
- **Incapacità della vittima** di difendersi: è isolata e ha paura di denunciare gli episodi di bullismo perché teme vendette e ritorsioni;
- **Rigidità:** i ruoli di "bullo" e "vittima" sono rigidamente assegnati;
- **Gruppo:** gli atti di bullismo vengono spesso compiuti da piccole "gang";
- **Paura:** sia la vittima che i compagni che assistono agli episodi di bullismo hanno paura, temono che parlando di questi episodi all'adulto la situazione possa solo peggiorare, andando incontro a possibili ritorsioni da parte del bullo. Meglio subire in silenzio sperando che tutto passi.

In base a queste dimensioni, il bullismo può assumere forme differenti:

- **bullismo diretto:** comprende attacchi espliciti nei confronti della vittima. Può essere di tipo **fisico** (atti aggressivi diretti : dare calci, pugni...), **verbale manifesto** (deridere, umiliare, svalutare, criticare, accusare...) o **verbale nascosto** (diffondere voci false e

offensive su un compagno, provocazioni, ...), **strumentale** (danneggiamento di materiali, estorsione di denaro)

- **bullismo indiretto**: danneggia la vittima nelle sue relazioni con le altre persone, attraverso l'esclusione dal gruppo, l'isolamento, la diffusione di pettegolezzi e calunnie sul suo conto (**bullismo sociale**), rottura dei rapporti di amicizia di cui gode la vittima (**bullismo manipolativo**)

Viene definito **CYBERBULLISMO** *“qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo”* (art.1, Legge 29 maggio 2017, n. 71).

Gli alunni di oggi, “nativi digitali”, hanno ottime competenze tecniche ma, allo stesso tempo, mancano ancora di pensiero riflessivo e critico sull'uso delle tecnologie digitali e di consapevolezza sui rischi del mondo digitale. Il confine tra uso improprio e uso intenzionalmente malevolo della tecnologia, tra incompetenza e premeditazione, è sottile. In questo quadro, lo spazio online può diventare un luogo dove il bullismo inizia o è mantenuto.

Il cyberbullismo si presenta in forme differenti:

- **Flaming**: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;
- **Harassment**: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi;
- **Cyberstalking**: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;
- **Denigrazione**: pubblicazione all'interno di comunità virtuali (newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet ...) di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori
- **Outing estorto**: pubblicare o condividere con altri via web, attraverso audio e video confidenziali, le informazioni confidate all'interno di un ambiente privato e di fiducia;
- **Impersonation** (sostituzione di persona): insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima;
- **Esclusione**: estromissione intenzionale dall'attività on line
- **Sexting**: invio di messaggi via smartphone e internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

Le caratteristiche che contraddistinguono il fenomeno del cyberbullismo sono:

- **anonimato**: spesso il bullo si nasconde dietro nomi falsi, un nickname, pensando di non poter essere scoperto;
- **assenza di relazione tra vittima e bullo**: per chi subisce le molestie è ancora più difficile difendersi, perché molto spesso le vittime non riescono neppure a individuare chi è il bullo;

- **mancanza di feedback emotivo:** il cyberbullo, non vedendo le reazioni della vittima ai suoi comportamenti, non è mai totalmente consapevole del danno che arreca, questo lo rende più disinibito e abbassa i livelli di autocontrollo;
- **spettatori infiniti:** le persone che possono assistere ad episodi di cyberbullismo sono potenzialmente illimitate. La diffusione in rete è incontrollabile e non avviene con un gruppo di persone definito.

COMPITI DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO:

- individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente per il cyberbullismo;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo rivolti al personale docente e Ata;
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole;
- predispone sul sito internet della scuola uno spazio riservato al tema del cyberbullismo in cui raccogliere il materiale informativo e di restituzione dell'attività svolta dalla scuola nell'ambito della prevenzione;
- si attiva nella predisposizione di uno sportello di ascolto "face to face", anche con la collaborazione di personale qualificato esterno.

IL DOCENTE REFERENTE DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO:

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, ... per realizzare un progetto di prevenzione;
- cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet, la "Safer Internet Day" (SID);

- si attiva per la somministrazione di questionari agli studenti e ai genitori (anche attraverso piattaforme on line e con la collaborazione di enti esterni) finalizzati al monitoraggio che possano fornire una fotografia della situazione e consentire una valutazione oggettiva dell'efficacia degli interventi attuati.

IL COLLEGIO DEI DOCENTI:

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

IL CONSIGLIO DI CLASSE o di INTERCLASSE:

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie e propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

I DOCENTI:

- intraprendono azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- valorizzano, nell'attività didattica, modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessione adeguati al livello di età degli alunni;
- monitorano atteggiamenti considerati sospetti o preoccupanti degli alunni, dandone immediata comunicazione al Dirigente Scolastico;
- si impegnano a rimanere aggiornati sulle tematiche del cyberbullismo, anche attraverso corsi di aggiornamento proposti dalla scuola.

I GENITORI:

- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- conoscono il Regolamento disciplinare d'Istituto;
- conoscono le sanzioni previste dal presente regolamento – parte integrante del regolamento d'Istituto – nei casi di cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

GLI ALUNNI:

- si impegnano a diffondere buone pratiche nel rispetto dei diritti di ogni membro della comunità scolastica ed extrascolastica;
- sono gli attori principali del benessere della comunità scolastica e sono tenuti pertanto a segnalare agli organi preposti (Dirigente scolastico, referente del bullismo/ cyberbullismo, psicologo della scuola, docenti, etc...) eventuali atti di bullismo e cyberbullismo di cui sono a conoscenza, consapevoli del fatto che verrà garantita loro la riservatezza di quanto comunicato
- sono coinvolti nella partecipazione a iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima;
- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni che inviano.
- sono consapevoli che il Regolamento d'Istituto limita il possesso di smartphone e affini all'interno dell'Istituto;
- sono consapevoli che non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire, mediante smartphone o altri dispositivi elettronici , immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente e che, in ogni caso, non è consentita la loro divulgazione, essendo utilizzabili solo per fini personali di studio e documentazione, nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti.

ISTRUZIONI PER LA SEGNALAZIONE DI CASI DI BULLISMO O CYBERULLISMO

La segnalazione di presunto caso di bullismo o cyberbullismo può essere fatta dalla vittima stessa o da chi ne venga a conoscenza (insegnanti, studenti, genitori, personale ATA) attraverso la compilazione di un semplice modulo (Allegato A).

Il modulo, reperibile sul sito della scuola e/o presso gli uffici di segreteria, deve essere compilato in tutte le sue parti. Una volta compilato, il modulo può essere inviato all' indirizzo di posta elettronica istituzionale pae03200@istruzione.it o consegnato personalmente al referente (Ins. Fiumara Giuseppa) e/o al Dirigente Scolastico.

RESPONSABILITA' CIVILI E PENALI

Secondo l'art. 85 C.P. *"è imputabile chi ha la capacità di intendere e volere"*. L'imputabilità del minore risulta subordinata all'età: fino a quattordici anni il minore non è mai imputabile perché nei suoi confronti è prevista una presunzione assoluta di incapacità, senza cioè prova contraria. L'art. 97 stabilisce, infatti, che non è imputabile chi nel momento in cui ha commesso il fatto non aveva compiuto i quattordici anni". Fra i quattordici e i diciotto anni il minore è imputabile solo se il giudice ha accertato che al momento del fatto aveva la capacità di intendere e di volere. La responsabilità penale è personale ma non è escluso che i GENITORI di un minorenne autore di un reato rispondano a loro volta penalmente per il reato punibile o meno commesso dal figlio. La mancata attuazione di azioni correttive del comportamento dei figli e più in generale il non aver

impartito al figlio un'educazione consona alle proprie condizioni sociali e familiari (CULPA IN EDUCANDO) e il non esercitare una vigilanza adeguata all'età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati (CULPA IN VIGILANDO) sta alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti posti in essere dal figlio minore che sia capace di intendere e di volere (art. 2048 CC). Di tali atti non può, infatti, per legge rispondere il minore, in quanto non ha autonomia patrimoniale. A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili. L' Art.28 della Costituzione Italiana recita che "i funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. Dal punto di vista civilistico trova, altresì, applicazione quanto previsto all'Art. 2048 del Codice Civile, secondo comma, che stabilisce che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza" (CULPA IN VIGILANDO). I minori possono essere sia vittime sia autori di reato. In entrambi i casi il D.S., in quanto Pubblico Ufficiale, ha l'obbligo di denunciare il fatto all'Autorità Giudiziaria pena la configurabilità di omessa denuncia di reato art. 361 Codice Penale. Il personale docente e in generale il personale scolastico assolve allo stesso obbligo riferendo al D.S. il comportamento dell'alunno di cui ne sia venuta a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E DI SOSTEGNO NELLA SCUOLA

L'azione educativa della scuola mira a salvaguardare la sfera psico-sociale tanto della vittima quanto del bullo con la predisposizione di interventi atti a sostenere psicologicamente i bambini e le relative famiglie attraverso percorsi di supporto a favore di tutti i soggetti coinvolti, affinché i fatti avvenuti non si ripetano.

La scuola adotta quindi sanzioni disciplinari che, riflettendo la gravità del fatto, si configurano come "sanzioni educative", ovvero attività didattiche di riflessione e lavori socialmente utili all'interno dell'Istituto (v. tabella allegata), fermo restando che, per i casi più gravi, il Dirigente Scolastico potrà disporre anche la sospensione della partecipazione alle attività laboratoriali, a visite guidate e gite o, addirittura, la sospensione della frequenza.

Fondamentale sarà il ruolo dei genitori che collaboreranno attivamente con la scuola nella risoluzione del problema; la mancata collaborazione, la giustificazione dei comportamenti dei figli, l'assunzione di atteggiamenti oppositivi o comunque l'inadeguatezza e / o la debolezza educativa nonché la recidività del comportamento del bambino comporteranno la valutazione da parte del Dirigente di inoltrare la segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.

PROCEDURE ATTIVATE DALLA SCUOLA

AZIONE	PERSONE COINVOLTE	ATTIVITA'
1) SEGNALAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> - Insegnanti - Alunni - Genitori 	Segnalazione di comportamenti non adeguati e/o episodi di

	- Personale ATA	bullismo/cyberbullismo.
2) RACCOLTA INFORMAZIONI	- Dirigente - Consiglio di Classe - Docente Referente bullismo e cyberbullismo - Personale ATA	- Convocazione straordinaria Consiglio di Classe. - Raccolta, verifica e valutazione delle informazioni.
3) INTERVENTI EDUCATIVI	- Dirigente - Consiglio di Classe - Docente Referente bullismo e cyberbullismo - Operatore Psicopedagogico territoriale	- Convocazione dei genitori. - Incontri con gli alunni coinvolti. - Interventi educativo didattici rivolti alla classe per l'implementazione dell'empatia, dell'autocontrollo, della positività, delle abilità di dialogo, di comunicazione e di negoziazione. - "Lavori" socialmente utili alla Scuola. - Lettera di scuse. - Counselling.
4) SANZIONI DISCIPLINARI	- Dirigente - Consiglio di Classe	- Sospensione della partecipazione alle attività laboratoriali. - Sospensione della partecipazione a visite guidate e gite. - Sospensione della frequenza.
5) VALUTAZIONE	- Dirigente - Consiglio di Classe	- Monitoraggio dell'efficacia delle azioni messe in atto: - eventuale revoca dei provvedimenti disciplinari adottati; - ridefinizione degli interventi.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- artt. 3- 28-33- 34 della Costituzione Italiana;
- artt. 2043-2047-2048 Codice Civile;
- artt. 85-97-361-581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;
- dagli artt. 331-332-333- del Codice di Procedura Penale;
- Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;
- Direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;
- Direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;
- Direttiva MIUR n.1455/06;
- D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”;
- Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
- Legge 71/2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”;
- Nuove Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo. MIUR, ottobre 2017;
- D.M. n. 18 del 13-01-2021- Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyber bullismo.

IL PRESENTE REGOLAMENTO E’ APPROVATO CON DELIBERA N. 3 DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO DEL 24-10-2023.

ALLEGATO A

PRIMA SEGNALAZIONE DEI CASI DI (PRESUNTO) BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE

Nome di chi compila la segnalazione: _____

Data: _____ Plesso: _____

1. La persona che ha segnalato il caso di presunto bullismo è:

- La vittima _____
- Un compagno della vittima, nome _____
- Madre/ Padre/Tutore della vittima, nome _____
- Insegnante, nome _____
- Altri: _____

2. Vittima

Nome _____ Classe: _____

Altre vittime _____ Classe: _____

Altre vittime _____ Classe: _____

3. Bullo o i bulli (o presunti)

Nome _____ Classe : _____

Nome _____ Classe : _____

4. Descrizione breve del problema presentato. Dare esempi concreti degli episodi.

5. Quante volte sono successi gli episodi?
